

Art. 8.3 - Rispetto alle opere di presa e norme in materia di acque sotterranee

1. Per le opere di captazione degli acquedotti ad uso idropotabile (pozzi e sorgenti) ai sensi del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, in mancanza di studi idrogeologici di maggior dettaglio, è stabilita un’area di salvaguardia suddivisa in zona di tutela assoluta e zona di rispetto:

- **la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante la captazione, con un raggio pari ad almeno 10 m dall’opera di presa; deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;**
- **la zona di rispetto ha un’estensione di almeno 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione.**

2. All’interno della zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) **dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;**
- b) **accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;**
- c) **spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;**
- d) **l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;**
- e) **dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;**
- f) **aree cimiteriali;**
- g) **apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;**
- h) **apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;**
- i) **gestioni di rifiuti;**
- j) **stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;**
- k) **centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;**
- l) **pozzi perdenti;**
- m) **pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.**
- n) **l’insediamento di attività industriali ed artigianali;**

o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

3. Per gli insediamenti o le attività di cui ai punti precedenti, preesistenti, ove possibile, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

4. Modifiche alle perimetrazioni delle zona di tutela assoluta e zona di rispetto come sopra definita potranno essere effettuate esclusivamente tramite indagini specifiche basate su criteri idrogeologici che definiscano in dettaglio la tipologia di sorgente o pozzo, le caratteristiche dell'acquifero (permeabilità, trasmissività, ecc., la direzione di deflusso della falda, il tempo di permanenza delle acque nel sottosuolo, ecc.), la zona di alimentazione della sorgente, gli eventuali centri di pericolo, l'eventuale interconnessione con corpi idrici superficiali, ecc..

